

ACCORDO PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEL DIPINTO OLIO SU TAVOLA “SAN GIOVANNI EVANGELISTA” (1839) DI GIOVANNI RICCO’ CONSERVATO PRESSO LA PINACOTECA STUARD E CONTESTUALE SCAMBIO CON IL DIPINTO SU TELA DI FRANCESCO SCARAMUZZA “IL BALIATICO” (1848-1850) CONSERVATO NEI DEPOSITI DELLA GALLERIA NAZIONALE

Il Comune di Parma (d’ora in poi Comune), con sede in Parma, strada Repubblica 1- CF/PI 00162210348 – legalmente rappresentata dalla

[REDACTED] domiciliata per la carica presso la sede Municipale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente ad interim del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale e Sistema Museale del Comune, giusto incarico confermato per un anno a partire dal 01/12/2019, con decreto del Sindaco DSFP 2019/66 (p.g. 225163-02/12/2019); legittimato a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 e dell’art.87 dello Statuto Comunale, ed in esecuzione della determinazione dirigenziale DD n._____;

Con il presente accordo a valersi a tutti gli effetti tra le parti:

Il Complesso Monumentale della Pilotta - (d’ora in poi Complesso Monumentale), con sede in Parma, Palazzo della Pilotta, P.I/CF 92188070343 legalmente rappresentato dal Direttore, [REDACTED]

Premesso che:

- il D.L.vo 42/2014 e s.m.i., contenente il Codice dei Beni Culturali e del

Paesaggio (d'ora in poi Codice), in particolare agli artt. 6, 7, 112, fissa gli obiettivi della valorizzazione nel promuovere la conoscenza del patrimonio culturale ed assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, stabilendo che lo Stato, le Regioni e gli Enti Pubblici territoriali perseguano il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici e stipulino accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione;

- il Direttore del Complesso Monumentale ha richiesto con PEC ns. p.g. 234045 del 12/12/19 in deposito temporaneo il dipinto ad olio su tavola di Giovanni Ricco' "San Giovanni evangelista" (1839) P.M. 19 2010/2011 – inv. 50091, (cm. 190x106, 207x125 con cornice), conservato presso la Pinacoteca Stuard;

- il dipinto è richiesto nell'ambito di un complessivo progetto di ampliamento del percorso espositivo della Galleria Nazionale che prevede la restituzione al pubblico delle produzioni artistiche ottocentesche della città, con la realizzazione in questo contesto di una sala interamente dedicata alle committenze della Duchessa Maria Luigia d'Austria, in cui si desidera ricostruire il Trittico realizzato per la Chiesa di San Ludovico, di cui l'opera anzi detta andrebbe fa parte;

- che la richiesta propone altresì, al fine di valorizzare opere attualmente non esposte, lo scambio, con un'opera, da concordare, della Galleria Nazionale conservata nei depositi;

- è obiettivo comune del Complesso Monumentale e del Comune cooperare per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici presenti nel territorio di Parma, in uno spirito di reciproca collaborazione;

- il Comune ha manifestato, con PEC ns. p.g. 243445 del 31/12/2019, interesse a concedere in deposito temporaneo al Complesso Monumentale il dipinto in oggetto e contestualmente viene accettata la proposta dello scambio chiedendo il deposito del dipinto su tela di Francesco Scaramuzza “Il baliatico” (1848-1850), inv. n. 82, da allestire nel percorso espositivo della Pinacoteca Stuard, sala del piano primo corrispondente alla parete di provenienza del San Giovanni Evangelista;
- l’efficacia del presente accordo è subordinata al rilascio, da parte della competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, dell’autorizzazione per lo spostamento ed il deposito temporaneo del dipinto di Giovanni Ricco’ “San Giovanni evangelista”, (1839) P.M. 19 2010/2011 inv. 50091 (cm. 190x106, 207x125 con cornice), dall’attuale collocazione in Pinacoteca Stuard al Complesso Monumentale con la esposizione presso una sala della Galleria Nazionale, andando così a ricostituire il trittico realizzato per la Chiesa di San Ludovico;
- in considerazione della finalità del progetto, che prevede la migliore valorizzazione, fruizione delle opere in parola, si ravvisa la necessità di regolamentare i rapporti tra le parti come sopra rappresentate.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente atto;

Art. 2 – Fini dell’Accordo

Il Complesso Monumentale e il Comune di Parma concordano di individuare forme congiunte per la tutela e la valorizzazione delle opere oggetto dell’accordo.

Art. 3 – Impegni delle parti

1. I soggetti sottoscrittori si impegnano a favorire e promuovere la fruizione pubblica delle opere oggetto dell'accordo.

2. In particolare il Complesso Monumentale nella persona del suo Direttore si impegna in proprio, per sé e per i suoi successori di Ufficio, ed altresì il Comune di Parma nella persona della Dirigente ad interim del Settore Valorizzazione Patrimonio Culturale e Sistema Museale, per sé e per i suoi successori di Ufficio, ad osservare per il presente deposito le prescrizioni stabilite dagli artt., dal 1803 al 1812 del Codice Civile, ed in particolare di osservare e far osservare a chi di dovere, le seguenti clausole a cui viene subordinato il deposito stesso e cioè:

- limitarsi a far uso delle opere per lo scopo a cui vengono concesse e di vigilare sulla loro custodia;
- il Complesso Monumentale della Pilotta si impegna ad esporre il dipinto di Giovanni Riccò “San Giovanni Evangelista” presso una sala della Galleria Nazionale destinata alla ricostruzione del trittico realizzato nella Chiesa di San Ludovico con una collocazione consona alla valorizzazione e fruizione dell'opera;
- il Comune di Parma si impegna ad esporre il dipinto di Francesco Scaramuzza “Il baliatico” nel percorso museale della Pinacoteca Stuard rispettivamente sulla parete lasciata vuota dal “San Giovanni Evangelista” in una sala al primo piano con una collocazione consona alla valorizzazione e fruizione dell'opera;
- il Complesso Monumentale della Pilotta si impegna a provvedere, a propria cura e spese, con modalità concordate tra le parti, alla

movimentazione e trasporto di entrambe le opere d'arte dalle rispettive attuali sedi alle nuove sedi individuate per il deposito temporaneo, con l'ausilio di ditta accreditata alla movimentazione delle opere d'arte, con copertura assicurativa all risks "da chiodo a chiodo";

- provvedere, da entrambe le parti, come condizione necessaria di tutela, al decoroso mantenimento dell'opera ricevuta in deposito e degli spazi in cui sarà allocata, sostenendone le spese di manutenzione. Qualsiasi attività di manutenzione alle stesse sarà effettuata alla presenza di personale della Soprintendenza, del Comune e del Complesso Monumentale, a seconda delle rispettive competenze;
 - qualora, nel corso del deposito, si renda necessario provvedere al restauro o riparazione dell'opera d'arte, per ragioni legate alle condizioni della nuova collocazione ed esposizione, vi provvederà il soggetto che l'ha in custodia, a propria cura e spese, solo successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione scritta dell'Ente proprietario oltre ai dovuti pareri previsti dalla normativa vigente;
 - le Parti dovranno provvedere alla copertura assicurativa dell'opera che trova collocazione nella propria sede, contro furto, danneggiamento e incendio, secondo il valore indicato nel registro d'inventario fornito dal Comune di Parma per il dipinto "San Giovanni Evangelista" (valore assicurativo euro 90.000,00=novantamilaeuro) e per il dipinto "Il baliatico" (valore assicurativo euro 300.000,00=trecentomilaeuro)
- ;

- garantire, da entrambe le parti l'apertura al pubblico delle sale dove verranno collocati rispettivamente i dipinti;
- promuovere, in accordo tra le parti, l'attività didattica e divulgativa;
- il Direttore del Complesso Monumentale della Pilotta, Galleria Nazionale di Parma farà iscrivere l'opera d'arte in apposito registro che dovrà essere depositato negli archivi dell'Ente con la menzione che l'opera è stata affidata in temporaneo deposito dal Comune di Parma, menzione che dovrà essere riportata anche in eventuale didascalia esposta a fianco dell'opera;
- altresì la Dirigente del Settore Valorizzazione Patrimonio Culturale e Sistema Museale del Comune di Parma farà iscrivere l'opera d'arte in apposito registro che dovrà essere depositato negli archivi dell'Ente con la menzione che l'opera è stata affidata in temporaneo deposito dal Complesso Monumentale della Pilotta, menzione che dovrà essere riportata anche in eventuale didascalia esposta a fianco dell'opera;

Art. 4 – Tutela

1. Nessun trasferimento delle opere in oggetto potrà essere effettuato senza la preventiva autorizzazione dei rispettivi enti proprietari, i quali a loro volta potranno richiedere, in occasione di particolari eventi, e/o celebrazioni e mostre temporanee di trasferire per brevi periodi in altre sedi la stessa opera, facendosi carico delle spese di trasferimento, movimentazione e relativa assicurazione oltre che a provvedere alla sua cura e tutela.
2. Il Complesso Monumentale, il Comune e la Soprintendenza in qualunque momento possono esercitare, in accordo, il controllo sullo stato di conservazione di entrambe le opere oggetto di scambio, in deposito

temporaneo, per le rispettive competenti tutele nonché sulle misure idonee a garantirne la sicurezza.

Art. 5 – Durata e recesso

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sottoscrizione ed avrà durata di due anni. Alla scadenza potrà essere rinnovato tramite nuovo accordo tra le parti, previa verifica, da parte del Complesso Monumentale e del Comune di Parma, della persistenza dei requisiti di idoneità del luogo di collocazione delle opere, nonché delle garanzie di sicurezza e modalità di conservazione delle opere in oggetto;

2. Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo per giustificato motivo, ovvero di risolverlo consensualmente: il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alle parti con raccomandata con avviso di ricevimento e rispetto di un preavviso di almeno tre mesi;

3. In caso di mancato rinnovo, e comunque alla naturale scadenza del presente contratto, le parti si faranno carico, ciascuna per la propria competenza, di tutti gli oneri occorrenti per lo spostamento del materiale depositato.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto della normativa prevista dal D.L.101/2018 in materia di riservatezza e trattamento dei dati e dal Regolamento UE 2016/679-Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Art. 8 – Norme transitorie e finali

1. Le Parti tenteranno di risolvere, in forma amichevole, qualsiasi controversia dovesse sorgere in ragione o in relazione al presente Accordo

entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il tentativo di composizione bonaria della controversia avesse esito negativo, la medesima sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Parma.

2. Il presente Accordo, firmato digitalmente tra le Parti, è esente da bollo ai sensi dell'art. 16, della tabella di cui al D.P.R. 642/972 e s.m.i. ed inoltre non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione ai sensi della tabella art. 1 di cui la registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/1986 e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

In allegato sono presenti le schede conservative oggetto di questo accordo.

Per il Comune di Parma



Per il Complesso Monumentale della Pilotta

